

Con riferimento all'attività del ballo, analogamente a quanto previsto per la pratica dell'attività fisica, la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all'aperto.

Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.

Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingente. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo.

I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.

22A02223

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 febbraio 2022.

Modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», così come modificata dall'art. 12, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, che disciplina le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico attraverso la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di società cooperative attraverso la concessione alle predette imprese di finanziamenti agevolati, la cui gestione è affidata alle società finanziarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2021, n. 44, che sostituisce la disciplina recata dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 31 marzo 2021, adottato in attuazione del predetto decreto 4 gennaio 2021, con il quale sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera c-ter), del predetto art. 23, che individua tra le finalità del Fondo crescita sostenibile il sostegno agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali;

Visto l'art. 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha introdotto il comma 3-*quater*) del citato art. 23, prevedendo che, per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter) dello stesso articolo, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative, costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi;

Visto il comma 273 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che le società cooperative di cui al predetto comma 3-*quater*) dell'art. 23, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione;

Visto l'art. 1, comma 746, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha sostituito il comma 3-*quater*) del citato art. 23;

Considerato che il vigente comma 3-*quater*) del predetto art. 23 prevede che:

a) possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi;

b) per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;



c) con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico sono fornite modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti;

Considerato che il regime di aiuti di cui al decreto del 4 gennaio 2021 persegue finalità in linea con quanto previsto dall'art. 23, comma 3-*quater*, e che la gestione dello stesso è affidata alle società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Ritenuto, pertanto, opportuno, dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, attraverso il ricorso al regime di aiuti istituito dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;

Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato art. 23, comma 3-*quater*, prevedere, nell'ambito del perimetro di operatività del richiamato regime, specifiche disposizioni in favore dei progetti presentati da piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni finanziarie

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, definisce i criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo comma 3-*quater*.

2. I finanziamenti di cui al presente decreto sono concessi a valere sulle risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

Art. 2.

Modalità di attuazione dell'intervento

1. I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, di cui all'art. 1 sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva l'applicazione delle seguenti condizioni:

a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

3. Le società cooperative beneficiarie dell'intervento di cui al presente decreto, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento agevolato di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

3. La gestione dei rapporti inerenti agli interventi di cui al presente decreto è regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente la gestione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 229

22A02087

DECRETO 27 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Gabriele Belfanti società cooperativa in liquidazione», in Soncino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

